

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Emendamenti C. 2498-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 8

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 9

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 26

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Nuovo testo C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 15

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) 30

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 16

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Nuovo testo C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 17

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 17

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.30.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Emendamenti C. 2498-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, sono entrati a far parte della I Commissione i deputati Stefano Quaranta, che rivestirà l'incarico di capogruppo, e Celeste Costantino. Il deputato Florian Kronbichler ha cessato di farne parte.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 luglio la Commissione ha da ultimo respinto l'emendamento Businarolo 44.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 44.10 di cui è cofirmatario. L'emendamento va nella direzione di rendere il fascicolo d'esecuzione del tutto telematico, mediante la digitalizzazione anche del verbale di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario. Si sistematizza così il processo esecutivo e si evitano sia le notorie lungaggini della situazione attuale che penalizzano tutti, comprese le banche, sia le discrasie e la *fictio iuris* attuali, con verbali compilati dagli avvocati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Businarolo 44.10 e Turco 44.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 44.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra il proprio emendamento 44.12, teso a espungere dal decreto-legge norme che non sono di immediata applicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 44.12.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 44.3, si intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 45. Invita al ritiro od altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 45,3 e La Russa 45.6, sugli identici emendamenti Venittelli 45.2, Colletti 45.7, La Russa 45.8 e Leone 45.9, sugli emendamenti Businarolo 45.10, Centemero 45.11 e 45.12, Bazoli 45.13, Turco 45.14 e Centemero 45.15. Esprime parere favorevole sugli identici emenda-

menti Ferranti 45.4, Venittelli 45.1, Colletti 45.16, La Russa 45.17 e Leone 45.18. Invita al ritiro od altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 45.19, 45.20 e 45.22. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 45.5 e Bazoli 45.23. Invita al ritiro od altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 45.24 e 45.25, La Russa 45.26. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 45.01.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Molteni 45.3, La Russa 45.6 e 45.8, Venittelli 45.2 si intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio LEONE (NCD) ritira l'emendamento 45.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 45.7, volto a sostituire la previsione del testo attuale che prevede la sottoscrizione del verbale da parte del solo cancelliere, con una previsione più vicina alla realtà, che vede spesso i verbali sottoscritti dal giudice in mancanza del cancelliere. Chiede, quindi, al relatore la motivazione del suo parere contrario.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che la norma come scritta nel decreto non è una *fictio iuris*, ma è una regola inserita ben dentro il sistema giudiziario. L'emendamento in discussione non rispetta invece quella divisione di compiti che il codice di procedura civile attribuisce al giudice e al cancelliere e cristallizza nel contempo una situazione di cronica anomalia del sistema. Osserva inoltre che il redattore del verbale non può esserne anche l'attestatore. Ricorda, in conclusione, come la questione sia stata già oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione Giustizia in sede consultiva.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, concorda sulla diversa fungibilità dei ruoli

tra cancelliere e giudice. Rileva, però, che la previsione dell'emendamento, come anche quella dell'emendamento Centemero 45.11, ha il senso di una semplice clausola di salvaguardia nel caso di assenza del cancelliere. Si potrebbe, quindi, pensare a un'eventuale riformulazione dell'emendamento nel senso di inserire le parole: « in mancanza ».

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce come la soluzione avanzata dall'emendamento non risolva la crisi della carenza di cancellieri che va risolta con altre modalità.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come quello della sottoscrizione del processo verbale sia un problema che si trascina da molto tempo. Accetterebbe una riformulazione nei termini indicati dal Presidente Sisto.

Sottolinea come l'emendamento non intacchi il sistema e non comprende, quindi, una preclusione di carattere ideologico. Rispetto alla cronica assenza di cancellieri, evidenzia come da troppo tempo non siano indetti concorsi per ricoprire quel ruolo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, concorda con quanto osservato dalla Presidente Ferranti. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento Colletti 45.7.

Riccardo NUTI (M5S) sottolinea che la soluzione prospettata dall'emendamento Colletti 45.7 non è strutturale ma pone rimedio all'assenza di chi deve sottoscrivere il verbale. Chiede al Governo se sono allo studio provvedimenti per risolvere il problema della mancanza di cancellieri, provvedimenti sui quali il suo gruppo sarebbe disponibile a discutere.

Il ministro Maria Anna MADIA rispondendo al deputato Nuti, sottolinea come l'attenzione del Governo sia alta sul tema della carenza di cancellieri. Ricorda come nel provvedimento ci sia un articolo in materia di mobilità che può favorire quella mobilità, anche su base volontaria,

da settori della pubblica amministrazione verso le cancellerie dei tribunali finora ostacolata da norme il cui dettato non è del tutto chiaro.

Federica DIENI (M5S) osserva che la mobilità non è sufficiente a risolvere il problema della carenza di cancellieri e che sono necessari i concorsi. Evidenzia inoltre che in assenza di una norma di salvaguardia come quella prospettata dall'emendamento Colletti 45.7, non sarà possibile redigere i verbali con il conseguente blocco dei processi.

Antonio LEONE (NCD) concorda con quanto affermato dal presidente Sisto. Dichiara, anche se ha ritirato l'emendamento 45.9, che voterà a favore dell'emendamento 45.7.

Alfredo BAZOLI (PD) desidera mettere in chiaro che lo scopo principale del processo civile telematico è quello del risparmio di risorse e in questo senso va anche la norma del testo del decreto che l'emendamento in discussione propone di modificare.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che l'adozione della clausola di salvaguardia non sarebbe stata antitetica al sistema attuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bazoli 45.7, Businarolo 45.10 e Centemero 45.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiede al relatore se il parere contrario sull'emendamento Centemero 45.12 sia consequenziale al parere favorevole da lui espresso sugli identici emendamenti 45.4, 45.1, 45.16, 45.17 e 45.18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, sottolinea che il parere contrario sull'emendamento Centemero 45.12 nasce dal fatto che si riferisce ad un articolo del codice di procedura civile, il 285, che prevede un procedimento del tutto diverso da quello dell'articolo 133.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 45.12.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 45.13, osserva che il contenuto è analogo a quello degli identici emendamenti 45.4, 45.1, 45.16, 45.17 e 45.18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore* propone di riformulare l'emendamento Bazoli 45.13 in modo identico agli emendamenti 45.4, 45.1, 45.16, 45.17 e 45.18.

Alfredo BAZOLI (PD), accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* comunica che l'emendamento Bazoli 45.13, come riformulato, sarà posto in votazione insieme agli identici emendamenti Ferranti 45.4, Venittelli 45.1, Colletti 45.16, La Russa 45.17 e Leone 45.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 45.14 e Centemero 45.15. Approva gli identici emendamenti Ferranti 45.4, Venittelli 45.1, Colletti 45.16, La Russa 45.17, Leone 45.18 e Bazoli 45.13 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Andrea COLLETTI (M5S) nell'illustrare l'emendamento Turco 45.19 di cui è cofirmatario, osserva che si tratta di una norma di salvaguardia chiesta anche dal Consiglio nazionale forense nel corso dell'audizione presso la Commissione Giustizia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 45.19, 45.20 e 45.22. Approva gli identici emendamenti Ferranti 45.5 e Bazoli 45.23 (vedi allegato 1). Respinge gli emendamenti Turco 45.24 e 45.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 45.26, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 45.01 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 46. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 46.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 46.1 e Bazoli 46.3. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Kronbichler 46.4.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 46.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferranti 46.1 e Bazoli 46.3 (*vedi allegato 1*).

Florian KRONBICHLER (SEL) non accetta l'invito al ritiro e mantiene l'emendamento 46.4.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 46.4.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 47. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 47.1 e Businarolo 47.2.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 47.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 47.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Rosato 47.3 è stato ritirato dal presentatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 48. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli identici emendamenti Molteni 48.1 e Businarolo 48.3 e sull'emendamento Molteni 48.2.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 48.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 48.3, di cui è cofirmatario, suppressivo dell'articolo 48. Osserva che la contrarietà del suo gruppo è riferita in particolare alla previsione del primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile, come novellato dall'articolo 48 del decreto-legge, perché non appare chiaro quali siano le modalità tematiche pregiudizievoli per gli interessi dei creditori.

Donatella FERRANTI (PD) non comprende la *ratio* della soppressione di un articolo come il 48 che prevede l'accelerazione della procedura di vendita telematica dei beni pignorati.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce che la contrarietà è riferita alle modalità tematiche pregiudizievoli

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che la disposizione dell'articolo 48 sia ragionevole e lasci il giusto spazio alla discrezionalità del giudice.

Alessia MORANI (PD) fa osservare al collega Colletti che l'emendamento 48.3 intende sopprimere l'intero articolo 48 e non solo una parte di esso.

Emanuele FIANO (PD) concorda con quanto osservato dalla collega Morani.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 48.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 48.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 49. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 49.2, Businarolo 49.3 e Colletti 49.4.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 49.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 49.3.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 49.4, volto a sopprimere una norma che penalizza con una sanzione pecuniaria eccessivamente penalizzante gli avvocati che abbiano dimenticato di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo che risulta già a tutti i tribunali. Non comprende la posizione negativa del gruppo del Partito Democratico.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che alla base dell'emendamento ci sia una questione contabile. Se, infatti, dalla norma che si intende abrogare deriva un introito per le casse pubbliche, va indicata un'adeguata copertura.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, concorda con la presidente Ferranti e propone l'accantonamento dell'emendamento, chiedendo ai presentatori di indicare la copertura finanziaria.

Andrea COLLETTI (M5S) nel condividere la proposta di accantonamento avanzata dal relatore, sottolinea però che per quantificare la copertura sarebbe necessario sapere quali introiti assicura l'applicazione della sanzione che si intende abrogare. Evidenzia inoltre che, a suo avviso, la suddetta copertura non sarebbe neanche necessaria in base al dettato della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge.

Alessia MORANI (PD) sottolinea che anche a suo avviso sarebbe utile conoscere l'entità dell'introito derivato dall'applicazione della norma perché non crede che molti avvocati incorrano nella sanzione prevista, omettendo dati che si riportano convenzionalmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la qualità di una sanzione non si può giudicare dal numero delle infrazioni riscontrate.

La Commissione accantona l'emendamento Colletti 49.4

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone di accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 50.

La Commissione accantona le proposte emendative riferite all'articolo 50.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 51. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 51.2, Businarolo 51.4, Turco 51.5, Molteni 51.3, Centemero 51.6, sugli identici emendamenti Centemero 51.7 e Colletti 51.8, sugli emendamenti Centemero 51.9, Bazoli 51.11, Centemero 51.12, Businarolo 51.13 e 51.14, sugli identici emendamenti Leone 51.15, Turco 51.16 e Venittelli 51.1, nonché sull'emendamento La Russa 51.17.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 51.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 51.4

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Turco 51.5 di cui è cofirmatario. Osserva che la prescrizione dell'articolo che dispone l'apertura delle cancellerie per tre ore al giorno contravviene a una decisione giurisprudenziale della sentenza del TAR di Roma che annullava una decisione del Tribunale di Roma analoga al contenuto del testo del decreto. Ritiene pertanto di buon senso la modifica proposta dal suo emendamento che porta a quattro ore il periodo di apertura delle cancellerie.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che l'emendamento Turco 51.5 è da considerarsi identico agli emendamenti Centemero 51.7 e Colletti 51.8.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Turco 51.5, Centemero 51.7 e Colletti 51.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che devono essere accantonati tutti gli emendamenti che intervengono sull'orario di apertura delle cancellerie.

La Commissione accantona gli emendamenti Turco 51.5, Molteni 51.3, Centemero, 51.6 e 51.7, Colletti 51.8 e Centemero 51.9.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Bazoli 51.11 e Centemero 51.12.

La Commissione accantona gli emendamenti Bazoli 51.11 e Centemero 51.12.

Andrea COLLETTI (M5S) nell'illustrare l'emendamento Businarolo 51.13 di cui è cofirmatario, evidenzia che la *ratio* dell'emendamento è un'accelerazione del procedimento e l'indicazione di una data certa dell'avvio collegata alla posta elettronica certificata, data che allo stato attuale non esiste.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 51.13.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 51.14 di cui è cofirmatario. Si tratta di una clausola di salvaguardia nel caso di inconvenienti dovuti a cause imputabili al malfunzionamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che l'emendamento è condivisibile in linea di principio ma si tratta di una precauzione inutile, in quanto sussiste già la salvaguardia fornita in merito dalle norme del codice di procedura civile.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 51.14.

Antonio LEONE (NCD) chiede chiarimenti al relatore sul parere contrario da questi espresso sul suo emendamento 51.15.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, spiega che si tratta di materia ultronea.

Antonio LEONE (NCD) ritira il suo emendamento 51.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Venittelli 51.1, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 51.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 51.17, si intende che vi abbia rinunciato. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.30.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

Nuovo testo C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere con una condizione e un'osservazione. Rispetto alla condizione, evidenzia che si tratta di una condizione volta a indicare alla Commissione di merito la necessità di verificare se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (*vedi allegato 2*).

Renato BALDUZZI (SCpI) nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, avanza il suggerimento di sostituire il termine «ragionevolezza» con la parola «proporzionalità», che ritiene più adeguata concettualmente.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la *ratio* del parere deve essere quella di constatare se il provvedimento sia o meno coerente con quanto indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. A suo avviso la risposta è affermativa, dato che il de-

creto-legge triplica addirittura la sanzione pecuniaria calcolata sulla base della sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo. Non comprende, quindi, il motivo di porre una condizione che, a suo avviso, andrebbe formulata più correttamente come osservazione.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva che sul profilo del metodo si possono avanzare dubbi sulla condizione valutativa proposta dal presidente. Il suo gruppo è contrario al provvedimento perché, prevedendo lo sconto di pena come sommatorio e non come alternativo, configurano il decreto legge come una sorta di indulto mascherato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, accetta la proposta di modifica formulata dal collega Balduzzi. Riguardo a quanto osservato dal collega Giorgis, rileva che i termini di riferimento devono essere i principi indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani. In questo senso si muove la condizione da lui proposta che invita, in modo più stringente di una semplice osservazione, la Commissione di merito a rivalutare la quantificazione indicata nel provvedimento secondo i principi della sentenza Torreggiani e secondo i parametri del nostro ordinamento.

Ribadisce il carattere della condizione valutativa che è un richiamo più intenso alla Commissione di merito a valutare determinate norme.

Emanuele FIANO (PD) invita il Presidente e relatore a trasformare la condizione contenuta del suo parere in osservazione.

In caso contrario, dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico e preannuncia la presentazione di un parere alternativo.

Renato BALDUZZI (SCpI) invita il gruppo del Partito Democratico a riconsiderare la propria posizione. Osserva, infatti, che la condizione proposta, a mezza strada tra una condizione e un'osserva-

zione, conferisce maggiore forza al parere della Commissione.

Giovanni CUPERLO (PD) dichiara che, in dissenso dal suo gruppo, voterà a favore della proposta di parere del Presidente.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce che, a suo avviso, la condizione proposta è di fatto un'osservazione. Osserva, inoltre, che ritiene la misurazione effettuata nel provvedimento congrua rispetto ai dettati della Corte europea dei diritti dell'uomo. Condivide quanto riportato nella relazione al provvedimento e affermato dal Ministro della Giustizia.

Antonio LEONE (NCD) si mostra perplesso sul dibattito che è maturato in Commissione. Ricorda che attualmente — anche se le proposte di riforma regolamentare prevedono la trasformazione delle condizioni delle Commissioni in sede consultiva in emendamenti — una condizione non è vincolante per la Commissione di merito. La condizione proposta dal presidente pone solo un richiamo più forte alla Commissione di merito rispetto a un'osservazione.

Osserva poi che la sentenza Torreggiani pone rilievi non solo di carattere pecuniario.

Non comprende, in conclusione, la posizione contraria annunciata dal gruppo del partito Democratico se la condizione non sarà trasformata in osservazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che l'esame del provvedimento riprenderà alla ripresa pomeridiana dei lavori, per concludersi con l'espressione del parere.

In conclusione del dibattito di questa mattina, osserva che lo strumento della condizione valutativa è adottato costantemente e si è rivelato una forma di giusto equilibrio, nel caso si tratti di invitare la Commissione di merito a una valutazione più stringente del rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali.

Rinvia la seduta alla ripresa pomeridiana dei lavori.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 19.30.

Sull'ordine dei lavori.

Dorina BIANCHI (NCD) ritiene che la decisione di svolgere questa sera i lavori della Commissione, già programmati per il pomeriggio della giornata odierna e poi slittati a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, debba essere assunta in Ufficio di presidenza, tenendo nella debita considerazione le esigenze legate alla disponibilità dei trasporti aerei dei colleghi residenti nelle regioni meridionali. Propone, quindi, di interrompere comunque i lavori della Commissione entro le ore 20.

Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia che le stesse esigenze sussistono anche per alcuni colleghi di alcune aree delle regioni del Nord. Aggiunge che sente dispiacere per come si sono svolti i lavori della Commissione durante l'arco della settimana, proseguiti a rilento per poi dover accelerare in vista della conclusione dell'iter programmando anche lo svolgimento di sedute notturne.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ritiene che la Commissione abbia l'obbligo di concludere l'esame in sede consultiva sul nuovo testo del disegno di legge C. 2496, già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Quanto al seguito dell'esame in sede referente sul decreto per la Pubblica Amministrazione, ogni decisione sarà demandata all'Ufficio di presidenza che intende convocare, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

Nuovo testo C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere con una condizione finalizzata a sollecitare che la Commissione di merito valuti, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) e con una osservazione, all'articolo 8, per chiedere una valutazione della Commissione di merito sull'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.

Emanuele FIANO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 19.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il presentatore ha dichiarato di ritirare la seguente proposta emendativa: 4.36 D'Alia.

Comunica inoltre che il deputato Ghizzoni sottoscrive l'emendamento 11.79 Baruffi, i deputati Manfredi, Manzi e Tidei sottoscrivono l'emendamento 50.18 Morani.

Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Finanze, Cultura e Ambiente.

Chiede al relatore di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 51 precedentemente accantonate.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 51.3, Centemero 51.6, parere favorevole sugli identici emendamenti Turco 51.5, Centemero 51.7 e Colletti 51.8. Esprime altresì parere contrario sul

l'emendamento Centemero 51.9. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Bazoli 51.11 ed esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 51.12.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 51.3, s'intende che questi vi abbiano rinunciato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 51.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Turco 51.5, Centemero 51.7 e Colletti 51.8 (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 51.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiede un chiarimento al deputato Bazoli circa la ratio dell'emendamento a sua firma 51.11.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 51.11 rileva che lo stesso è finalizzato a garantire l'applicazione della disciplina dei depositi telematici anche agli atti facoltativi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Bazoli 51.11, ribadisce la sua proposta di accantonamento.

La Commissione accantona l'emendamento Bazoli 51.11.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 51.12.

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame dell'articolo 52 del provvedimento, esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Molteni 52.3 e La Russa 52.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 52.2 ed

esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Colletti 52.5 e Leone 52.7 nonché sugli identici emendamenti La Russa 52.6 e Venitelli 52.1 nonché sugli emendamenti Centemero 52.8 e Turco 52.9.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Molteni 52.3 e La Russa 52.4; si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ferranti 52.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 52.2 e respinge gli identici emendamenti Colletti 52.5 e Leone 52.7 nonché gli identici emendamenti La Russa 52.6 e Venitelli 52.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 52.8.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 52.9.

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame dell'emendamento Bazoli 51.11, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 51.11 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Pizzolante 6.16 nonché invito al ritiro, altrimenti parere contrario sugli emendamenti Di Lello 6.18, Pizzolante 6.17 e 6.19, Di Gioia 6.29 e 6.28, Matteo Bragantini 6.11, Albanella 6.23, Matteo Bragantini 6.12, Albanella 6.24. Propone, altresì, l'accantonamento dell'emendamento Tacconi 6.2. Esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Dal Moro 6.15

e Giacobbe 6.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 6.3 purché riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sull'emendamento De Mita 6.25 e sugli identici emendamenti Fabbri 6.5 e Centemero 6.20. Propone l'accantonamento degli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34.

La Commissione acconsente.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Dieni 6.31 e 6.33. Propone l'accantonamento dell'emendamento Ciprini 6.30, esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Migliore 6.9, Abrignani 6.35, Famiglietti 6.32, nonché sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 6.13, Anzaldi 6.22, Dieni 6.37 e Di Lello 6.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 6.40 nonché invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Lombardi 6.46, sugli identici emendamenti Ciprini 6.42 e Cozzolino 6.47 nonché sugli emendamenti Ferrari 6.14, Binetti 6.39, Centemero 6.43, Fabbri 6.45, Cozzolino 6.48, Basso 6.4 e Ciprini 6.49. Propone l'accantonamento dell'emendamento Centemero 6.50 ed esprime invito al ritiro, altrimenti parere contrario sugli emendamenti Fabbri 6.51, Di Salvo 6.10.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede su quali articoli il relatore sia pronto ad esprimere il parere questa sera.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, risponde che il relatore è pronto ad esprimere il parere sugli articoli 6, 8, 13, 16, 17 e 20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli articoli 8 e 17 non possono essere esaminati questa sera, in quanto la presidenza non ha ancora concluso la

valutazione delle richieste di revisione delle dichiarazioni di inammissibilità di alcuni emendamenti ad essi riferiti.

Dorina BIANCHI (NCD), illustrando d'emendamento Pizzolante 6.16, di cui è cofirmataria, soppressivo dell'articolo 6, chiarisce che il suo giudizio di contrarietà concerne soprattutto la seconda parte dell'articolo in questione, che giudica di dubbia costituzionalità, ritenendo che violi i principi di eguaglianza, di diritto a un'equa retribuzione e di parità di accesso agli uffici pubblici, di cui agli articoli 3, 36 e 51 della Costituzione. Esprime inoltre forti riserve sull'opportunità di prevedere la possibilità di lavorare gratuitamente per la pubblica amministrazione, facendo presente che si rischia in questo modo di fare spazio a comportamenti poco trasparenti e a conflitti di interessi.

Marilena FABBRI (PD), richiamandosi all'intervento della deputata Dorina Bianchi, chiede al relatore di rivedere il parere contrario espresso sul proprio emendamento 6.45, che prevede che non possano essere in ogni caso conferiti a titolo gratuito gli incarichi di responsabilità nelle strutture organizzativa di un ente. Occorre infatti bilanciare l'esigenza di assicurare la trasmissione delle professionalità e delle competenze dagli anziani ai giovani con quella di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e la giusta retribuzione del lavoro. In altre parole, ritiene che il lavoro gratuito possa essere ammesso soprattutto negli enti più piccoli, nei quali il pensionamento del personale più esperto prima di una piena formazione dei giovani potrebbe dar luogo a inefficienze.

Federica DIENI (M5S) dichiara che il suo gruppo condivide le considerazioni testé svolte ed ha infatti presentato l'emendamento 6.31, di cui è prima firmataria, con il quale si prevede che incarichi e cariche possano essere conferiti a titolo gratuito solo negli enti locali con meno di 15 mila abitanti: ciò proprio al fine di limitare il più possibile questo tipo

di impiego, suscettibile di dar vita a conflitti di interessi e a condotte contrarie agli interessi pubblici che la pubblica amministrazione è chiamata a perseguire.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audio visivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea GIORGIS (PD) rimarca come la Costituzione enunci in tema di lavoro un principio fondamentale: quello che il lavoro utile alla società deve essere retribuito, fermo restando che quello non utile non deve neanche essere svolto. Una deroga a questo principio può essere ammessa in caso di necessità, ma se ne deve sottolineare il carattere eccezionale e transitorio. A questo fine, ritiene che si debba stabilire un termine ragionevole, per esempio un anno, per la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) dichiara di comprendere che ci possa essere una qualche forma di volontariato nella pubblica amministrazione, ma ritiene necessario escludere che questo volontariato possa riguardare i ruoli dirigenziali, e questo in considerazione del rischio che qualcuno si candidi a rivestire certe posizioni a titolo gratuito solo in vista di altre, illecite, utilità. Si può quindi ammettere che vengano svolti a titolo gratuito incarichi di tutoraggio nei confronti dei dipendenti più giovani, ai fini della loro formazione, ma non è pensabile che un dirigente ricopra in un ente la stessa posizione che rivestiva prima del pensionamento.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), premesso di ritenere che l'articolo 6 dovrebbe essere discusso insieme con gli articoli 1 e 3, osserva che esistono nella pubblica amministrazione molti dirigenti che negli anni hanno accumulato esperienze preziose e che sono difficilmente sostituibili. Si dichiara favorevole al ricambio genera-

zionale e all'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione, ma ritiene indispensabile che ciò avvenga con gradualità. Quanto poi alla gratuità, ritiene che si debba tener fermo il principio secondo cui il lavoro deve essere retribuito.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) esprime l'avviso che consentire lo svolgimento di compiti a titolo gratuito nella pubblica amministrazione equivalga in sostanza a prevedere una forma di servizio civile nella stessa pubblica amministrazione, il che tuttavia non è senza difficoltà: basti pensare che i volontari dovranno quantomeno essere assicurati. Osserva inoltre che il ricambio generazionale non deve necessariamente costituire una frattura, in quanto un dirigente ha sempre a che fare con dipendenti più giovani e deve prepararli prima di andare in pensione.

Dorina BIANCHI (NCD), nel ribadire le considerazioni già svolte nel suo precedente intervento, ritira l'emendamento Pizzolante 6.16, di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 6.18; si intende che vi abbiano rinunciato.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive e ritira l'emendamento Pizzolante 6.17. Illustra quindi l'emendamento Pizzolante 6.19, di cui è cofirmataria, chiedendone l'accantonamento.

Emanuele FIANO (PD), nel confermare che il suo parere sull'emendamento Pizzolante 6.19 nell'attuale formulazione è contrario, si dice non contrario al suo accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Pizzolante 6.19 si intende quindi accantonato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara, quindi, decaduti gli emendamenti Di Gioia 6.29 e 6.28, Matteo Bragantini

6.11, Albanella 6.23, Matteo Bragantini 6.12, Albanella 6.24 e Tacconi 6.2.

Ettore ROSATO (PD) ritira l'emendamento 6.15, di cui è cofirmatario.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Basso 6.3 e, pur non essendo completamente soddisfatta, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA, esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Basso 6.3, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Basso 6.3 come riformulato (*vedi allegato 1*)

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara, quindi, decaduto l'emendamento De Mita 6.25.

Marilena FABBRI (PD) e Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiarano di ritirare i rispettivi identici emendamenti Fabbri 6.5 e Centemero 6.20.

Emanuele FIANO, *relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34, in vista della presentazione di una proposta di riformulazione.

La Commissione acconsente. Quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 6.31 e 6.33.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 6.30, evidenziando come la sua finalità sia quella di prevedere un massimale per il rimborso spese al fine di mantenere il carattere gratuito dell'incarico.

Emanuele FIANO, *relatore*, richiamando le considerazioni già svolte per l'emendamento Pizzolante 6.16, propone di accantonare l'emendamento Ciprini 6.30.

La Commissione acconsente.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) mantiene l'emendamento Migliore 6.9, di cui è cofirmatario, sottolineando come sarebbe più opportuno che il passaggio delle conoscenze lavorative avvenisse tramite l'individuazione di *tutor* anche in considerazione del fatto che tali soggetti non rientrerebbero nella pianta organica della stessa Amministrazione interessata.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 6.9.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira, dopo averlo sottoscritto, l'emendamento Abrignani 6.35.

Ettore ROSATO (PD) ritira, a sua volta, dopo averli sottoscritti, gli emendamenti Famiglietti 6.32 e Anzaldi 6.22.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara, quindi, decaduti gli identici emendamenti Matteo Bragantini 6.13 e Di Lello 6.41.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, l'emendamento Dieni 6.37 ed approva l'emendamento Centemero 6.40.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, a seguito dell'approvazione Centemero 6.40, dichiara preclusi gli emendamenti Lombardi 6.46, gli identici Ciprini 6.42 e Cozzolino 6.47 e l'emendamento Ferrari 6.14.

Paola BINETTI (PI) domanda per quale ragione il proprio emendamento 6.39 è stato dichiarato precluso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento 6.39 è stato dichiarato precluso in quanto il testo del comma sul quale l'emendamento stesso incideva è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento Centemero 6.40.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 6.43.

Marilena FABBRI (PD) illustra l'emendamento 6.45 di cui è prima firmataria, sottolineando come la previsione di poter conferire incarichi a titolo gratuito nella Pubblica Amministrazione presenti profili di dubbia costituzionalità.

Emanuele FIANO, *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Fabbri 6.45.

La Commissione acconsente. Respinge, quindi, l'emendamento Cozzolino 6.48.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 6.4 Basso, si intende che vi abbiano rinunciato.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 6.49, evidenziando come la finalità sia quella di applicare anche ai contratti in essere la nuova disciplina introdotta dal comma 2 dell'articolo in esame.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Ciprini 6.49.

Emanuele FIANO, *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Centemero 6.50.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio emendamento 6.51.

Emanuele FIANO, *relatore*, formula parere contrario sugli identici emendamenti Valiante 13.20, Leone 13.12, De Girolamo 13.9, Centemero 13.8 e Plangger 13.2, mentre esprime un invito al ritiro, o parere contrario, sugli identici emendamenti Dorina Bianchi 13.13 e Piccione 13.18, nonché sull'emendamento De Girolamo 13.14. Formula, inoltre, un parere favorevole sull'emendamento Catanoso 13.1 ed un invito a ritiro o parere contrario sugli emendamenti Mariani 13.5, Rabino 13.11, Peluffo 13.4, Centemero 13.7, Garofano 13.21, nonché sugli identici emendamenti Pastorelli 13.15, Aiello 13.17 e Dorina Bianchi 13.22 e sull'emendamento Rosato 13.10.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, dichiara decaduti gli emendamenti Valiante 13.20, Leone 13.12 e De Girolamo 13.9 e Plangger 13.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 13.8.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, dichiara inoltre decaduto l'emendamento Dorina Bianchi 13.13 nonché l'emendamento De Girolamo 13.14.

Teresa PICCIONE (PD), ritira il suo emendamento 13.18.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Catanoso 13.1.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, avverte che all'esito dell'approvazione dell'emendamento Catanoso 13.1, si intendono preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 13. Passa, quindi, all'esame dell'articolo 16.

Emanuele FIANO, *relatore*, chiede di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, passa, quindi, all'esame dell'articolo 20.

Emanuele FIANO, *relatore*, formula parere contrario sugli identici emendamenti Brunetta 20.7 e Dorina Bianchi 20.11. Formula, poi, un invito al ritiro o un parere contrario, sugli emendamenti Molteni 20.1, Dieni 20.9, Brunetta 20.4, 20.5 e 20.6, Marco Meloni 20.3 La Russa 20.2 e Centemero 20.8. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Sorial 20.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 20.7 di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice del-

l'emendamento Dorina Bianchi 20.11, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 20.1.

Federica DIENI (M5S) ritira il suo emendamento 20.9.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 20.4 di cui è cofirmataria nonché gli emendamenti Brunetta 20.5 e 20.6 di cui è cofirmataria.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Meloni 20.3 e lo ritira.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira l'emendamento La Russa 20.2 di cui è cofirmataria.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 20.8.

La Commissione approva l'emendamento Sorial 20.10 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 e precedentemente accantonate, formula una proposta di riformulazione degli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.36 proposta dal relatore.

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.34 proposta dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sugli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 come riformulati.

La Commissione approva gli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 nell'identica formulazione proposta dal relatore.

Marilena FABBRI (PD), in considerazione dell'approvazione degli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 nell'identica formulazione proposta dal relatore, ritira il suo emendamento 6.45.

Roberta LOMBARDI (M5S) chiede se l'approvazione dell'emendamento Basso 6.3 (*nuova formulazione*) comporti l'assorbimento dell'emendamento Di Salvo 6.10.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel confermare che l'approvazione dell'emendamento Basso 6.3 (*nuova formulazione*), assorbe l'emendamento Di Salvo 6.10, ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 6 attualmente accantonati sono: Pizzolante 6.19 e Centemero 6.50.

Marilena FABBRI (PD), intervenendo sull'emendamento Catanoso 13.1, già approvato dalla Commissione, chiede se esso comporti l'eliminazione delle remunerazioni accordate ai dipendenti della Pubblica amministrazione per l'attività di progettazione. In caso affermativo ritiene che ciò inciderà gravemente su dipendenti poco remunerati ed avrà come ricaduta una progressiva esternalizzazione di queste attività oggi svolte dalla Pubblica amministrazione. Sottolinea che, ove effettivamente l'emendamento Catanoso 13.1 avesse le conseguenze da lei ricordate, non avrebbe votato a favore di tale proposta emendativa.

Il ministro Maria Anna MADIA conferma che l'emendamento Catanoso 13.1 elimina la remunerazione accordata ai dipendenti della Pubblica amministrazione per l'attività di progettazione ed evidenzia che, analogamente a quanto previsto dal provvedimento relativamente alla abrogazione del diritto di rogito a favore dei segretari comunali, la finalità della norma è quella di creare risparmi senza però avere l'effetto di una esternalizzazione delle attività da parte della Pubblica amministrazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), associandosi alle osservazioni svolte

dalla collega Fabbri, evidenzia che, se avesse compreso la portata della proposta emendativa in discussione, non avrebbe votato a favore della stessa, poiché la stessa si inserisce in una logica punitiva dei dipendenti pubblici da lei non condivisa.

Il ministro Maria Anna MADIA, replicando alle deputate Fabbri e Gasparini, nel rilevare che effettivamente esiste il problema degli stipendi e della contrattazione da tempo bloccata nella Pubblica amministrazione, osserva che alla base dell'emendamento Catanoso 13.1 non esiste alcuna logica punitiva dei dipendenti ed evidenzia, altresì, che l'obiettivo complessivo della riforma è quello di legare una parte degli stipendi pubblici alla performance.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) chiede al Governo di svolgere una riflessione sul contenuto dell'emendamento Catanoso 13.1 poiché tale norma, a suo avviso, colpisce i soggetti meno forti, vale a dire i dipendenti, senza invece intaccare la posizione dei dirigenti. Invita, altresì, il Governo a tenere separata la questione dell'abolizione della remunerazione dei dipendenti per l'attività di progettazione da quella d'eliminazione del diritto di rogito a favore dei segretari comunali.

Alfredo D'ATTORRE (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi, invita il Governo a riflettere su un principio di civiltà giuridica che implica che la legge non può intervenire retroattivamente su contratti già in essere.

Roger DE MENECH (PD), ricordando la sua esperienza di Sindaco, sottolinea che l'obiettivo che il provvedimento intende perseguire in materia di Pubblica amministrazione è quello di mettere al centro il merito anche al di là delle mansioni che sono affidate secondo le norme vigenti ai pubblici dipendenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), ricordando la sua esperienza da dirigente nella

Pubblica amministrazione, osserva che pur essendo necessaria una riforma della Pubblica amministrazione che favorisca l'affermazione del merito per premiare la *performance* dei pubblici dipendenti, è, tuttavia, necessario che ogni opera di cambiamento sia accompagnata da una fase di transizione.

Andrea GIORGIS (PD) ricorda che il provvedimento in discussione persegue in molte sue parti la finalità di fare in modo che i dipendenti pubblici svolgano tutte le mansioni che gli competono senza ottenere una pluralità di voci retributive. Ritiene necessario, tuttavia, trovare un punto di equilibrio tra la necessità di ridurre la posizione di privilegio attualmente esistenti nel settore pubblico e quella di evitare, riducendo le risorse, che la Pubblica amministrazione esternalizzi talune attività. Rileva, che nel caso specifico andrebbe fatta una riflessione, posto che l'attività di progettazione comporta specifiche responsabilità civili e penali che il dipendente pubblico non sarebbe tenuto ad accollarsi.

Teresa PICCIONE (PD), nell'associarsi alle osservazioni della collega Fabbri e Gasparini, evidenzia che ove avesse compreso l'effettiva portata dell'emendamento Catanoso 13.1 non avrebbe votato a favore della predetta proposta emendativa che tratta in modo uguale situazioni differenti e che potrebbe portare da un lato all'esternalizzazione dell'attività di progettazione e dall'altro a svilire le professionalità presenti negli enti locali.

Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede al Presidente Sisto un chiarimento circa l'oggetto del dibattito in corso di svolgimento poiché ricorda che l'emendamento Catanoso 13.1 è stato già approvato dalla Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel condividere l'osservazione del collega Invernizzi, fa presente che la discussione in corso è comunque utile ai fini della prosecuzione del dibattito sul provvedimento.

Alan FERRARI (PD), nel condividere le riflessioni di alcuni colleghi circa, ad esempio, le responsabilità civili e penali a carico di dipendenti per l'attività di progettazione, e nel segnalare che sarebbero opportune norme transitorie per disciplinare tali aspetti, evidenzia, tuttavia, che il provvedimento in discussione realizza, in generale l'obiettivo di individuare alcune leve in grado di scardinare un sistema del pubblico impiego spesso inefficiente, carente nella individuazione delle responsabilità e della capacità di riorganizzare i carichi di lavoro.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, desidera svolgere un'osservazione di metodo ricordando che l'emendamento Catanoso 13.1 è stato già votato e che ogni affermazione relativa alla consapevolezza o meno del predetto voto non inficia in alcun modo la correttezza del voto medesimo. Quanto al merito della proposta emendativa evidenzia che, pur essendo un professionista che svolge il suo lavoro nel privato, è profondamente innamorato del settore pubblico e ritiene, pertanto, pericolosa ogni iniziativa in grado di deprimere le eccellenze che lavorano nel settore pubblico. Pensa, in particolare, al settore della sanità che sarebbe particolarmente danneggiato da un esodo delle migliori professionalità del pubblico verso il privato. È necessario, pertanto, a suo avviso trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di risparmio e quella di garantire la competitività del settore pubblico.

Marilena FABBRI (PD), in considerazione della sua esperienza passata di amministratore locale, desidera ribadire che la realtà della pubblica amministrazione non corrisponde in moltissimi casi allo

stereotipo di personale poco attivo che lavora solo in funzione dello stipendio.

Per molti dipendenti di molte amministrazioni locali, con una diffusione a macchia di leopardo, lavorare nel pubblico equivale a una missione in funzione della comunità. In questa logica dal 1990 sono stati introdotti incentivi premiali corrispondenti a funzioni di responsabilità, come quelle di carattere tecnico.

L'emendamento approvato di cui, in quanto scritto in modo tecnico con riferimento all'abrogazione di commi, non ha compreso immediatamente la portata, non va nella direzione dell'obiettivo del Governo, fondato sul perseguimento di un principio di equità. Se è giusto togliere misure incentivanti a figure apicali, non lo è invece nei confronti del resto del personale, verso cui assume una dimensione punitiva.

Condivide l'intervento del deputato De Menech sulla necessità di trovare un giusto equilibrio, ma desidera sottolineare come tante amministrazioni locali lavorino sott'organico, con straordinari non retribuiti. Ricorda come gli incentivi servissero proprio a permettere al personale di svolgere determinati compiti, come i progetti tecnici, fuori dall'orario ordinario di lavoro, cosa che non è possibile alla luce dell'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13. In questo modo da una parte si favorisce l'affidamento a privati, con aumento di costi, dall'altra si rischia il blocco totale dei progetti e dell'economia di ciascun ente locale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.55.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: E degli enti e società da essi controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali.

6. 3. *(Nuova formulazione)* Basso, Ascani, Marco Meloni, De Micheli, Fabbri.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.

* **6. 36.** *(Nuova formulazione)* Rotta, Giacobbe, Martelli, Gneccchi, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.

* **6. 34.** *(Nuova formulazione)* Fabbri, Racciti.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

6. 40. Centemero.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati.

13. 1. Catanoso.

ART. 20.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20. 10. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 45.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* **45. 4.** Ferranti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

*** 45. 1.** Venittelli, Famiglietti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

*** 45. 16.** Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

*** 45. 17.** La Russa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

*** 45. 18.** Leone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

*** 45. 13 (Nuova formulazione)** Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con

modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica ».

*** 45. 5.** Ferranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica ».

*** 45. 23.** Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax. ».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. »;

b) dopo l'articolo 16-*sexies* è inserito il seguente:

ART. 16-*septies*. — (*Tempo delle notificazioni con modalità telematiche*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: « I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

4. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile.

45. 01. Ferranti.

ART. 46.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

1-*ter*. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

*** 46. 1.** Ferranti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

1-*ter*. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

*** 46. 3.** Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

ART. 51.

Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

*** 51. 5.** (*nuova formulazione*) Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, la parola: tre è sostituita dalla seguente: quattro.

*** 51. 7.** Centemero.

Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

* **51. 8.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole: al comma 7 è aggiunto con le seguenti: al comma 7, apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: di cui ai commi da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: con modalità telematiche; b) è aggiunto.

51. 11. Bazoli, Marzano, Amoddio.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

52. 2. Ferranti.

ALLEGATO 2

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (Nuovo testo C. 2496 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo «DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), l), della Costituzione,

ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffolla-

mento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,

ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,

ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1° luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza *Mihailescu c. Romania* (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),

tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha

affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria « la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare »,

preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,

considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU,

tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba « compensare » il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;

preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in « condizioni inumane e degradanti » nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo deten-

tivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,

rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il *quantum* del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,

evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni disposte dal provvedimento in esame siano pienamente idonee a corrispondere a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013, riguardo la necessità di garantire « realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione »,

ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che « la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone »,

richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,

rilevato che in base al nuovo comma 2-*bis* è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare «in carcere» (non presente nel comma 2-*bis* previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-*bis* c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,

ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analoga deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, *stalking* nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,

ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p. (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero

un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità dell'articolo 276, comma 1-*ter*, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,

ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,

evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti);

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.

ALLEGATO 3

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (Nuovo testo C. 2496 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo «DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), l), della Costituzione,

ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffolla-

mento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,

ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,

ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1° luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza *Mihailescu c. Romania* (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),

tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha affermato, nella motivazione, la gravità

della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria « la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare »,

preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,

considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU,

tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba « compensare » il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;

preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in « condizioni inumane e degradanti » nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,

rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il *quantum* del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,

evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti se i criteri per la determinazione del *quantum* delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale,

ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che « la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone »,

richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,

rilevato che in base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il

divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare « in carcere » (non presente nel comma 2-*bis* previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-*bis* c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,

ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analogo deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, *stalking* nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,

ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p. (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità del-

l'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,

ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,

evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito se i criteri per la determinazione del *quantum* delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.